

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 settembre 2007 - Deliberazione N. 1615 - Area Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - **Disegno di legge recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 3/07 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania"**.

PREMESSO

- che la Regione Campania ha provveduto a disciplinare i lavori pubblici, i servizi e le forniture in Campania con specifica legge regionale n. 3/07;
- che la legge medesima ha recepito indicazioni ed orientamenti di cui al D. Lgs. n. 163/06;
- che per la legge de quo non sono state sollevate eccezioni di incostituzionalità da parte del Governo nazionale;
- altresì che, d'intesa con il Governo medesimo fu definita l'opportunità di procedere ad una modifica della citata legge sia in ragione della necessità intervenuta con la promulgazione del D. Lgs. n. 6 del 26.01.2007 modificativo al D. Lgs. n. 163/06, e D. Lgs. n. 113 del 31.07.2007 sia per migliorarne il contenuto che la qualità e l'innovazione della stessa;

VISTO

- il D. Lgs. n. 163/06;
- il d. Lgs. n. 6 del 26.01.2007 modificativo al D. Lgs. n. 163/06;
- il D. Lgs. n. 113 del 31.07.2007;
- la legge regionale 27.02.2007 n. 3 concernente la "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania";
- la legge regionale n. 1/2007 in merito alle "Disposizioni per il bilancio annuale pluriennale legge finanziaria 2007";
- la legge regionale n. 2/2007 relativa al "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009";

VISTO

- la disponibilità finanziaria sul Cap. 2124 U.P.B. 1.1.6 in dotazione al Settore Opere Pubbliche;

PRESO ATTO

- del parere dell'Ufficio Legislativo del Gabinetto della Presidenza;
- del parere dell'Avvocatura regionale;
- del parere espresso dall'A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi;

RITENUTO

- pertanto di dover provvedere a modificare ed integrare la legge regionale n. 3/07 concernente la "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania";
- propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

1) di approvare il D.D.L.R. recante modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 3/07 concernente la "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di inviare l'atto medesimo con allegato disegno di legge al Consiglio regionale per i successivi procedimenti di competenza;

3) inviare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività dello stesso, al Settore Entrate e Spese, al Settore Documentazione e BURC, all'Assessore ai LL.PP., all'A.G.C. LL.PP., nonché all'A.G.C. Gabinetto Giunta Regionale, all'A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi e al Settore OO.PP.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

Disegno di legge

Modificazioni ed integrazioni alla Legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 recante “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge apporta alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 le correzioni, le integrazioni e le modificazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2

Correzioni ed integrazioni

1. All'art. 2, comma 6, dopo al parola “oppure” sono aggiunte le parole “, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del Codice,”;

2. All'art. 12, comma 1, nel primo periodo, dopo la parola “coordinati” sono eliminate le parole “ed individuati dalla Giunta regionale con disciplinare tecnico” e dopo la parola “caratteristiche” sono eliminate le parole “e i cui specifici contenuti”; dopo la lettera g) la frase “La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.” è soppressa.

3. All'art. 13, il comma 11 è abrogato.

4. All'art. 19, comma 2, le parole “parte II, capo III, sezione II” sono sostituite dalle parole “parte II, titolo I, capo III, sezione II e titolo II”;

5. All'art. 30, comma 5, prima della parola “Se” sono aggiunte le parole “In caso di appalti di lavori, servizi o forniture di importo uguale o superiore alle relative soglie comunitarie,”;

6. All'art. 37, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
“5. Ai sensi dell'art. 122, comma 7, del Codice, la procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui al presente articolo, anche per lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro.”;

7. All'art. 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma:
“8. Ai sensi dell'art. 122, comma 7, del Codice, la procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui al presente articolo, anche per lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro.”

8. All'art. 46, il comma 2 è sostituito dal seguente comma:
“2. Nei contratti di cui alla presente legge, di importo inferiore alla soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, previa individuazione della soglia di anomalia con le modalità indicate al comma 1, possono prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.”.

9. All'art. 46, comma 5, le parole “il comma 1 e 2 non si applica” sono sostituite dalle parole “i commi 1 e 2 non si applicano”;

10. All'art. 46, comma 14, le parole “all'articolo 6” sono sostituite dalle parole “all'articolo 4”;

11. All'art. 48, comma 1, dopo la parola “regolamento” è aggiunta la parola “statale”;

12. All'art. 48, comma 4, le parole “a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio” sono sostituite con le parole “al contratto del cui affidamento si tratta.”;

13. All'art. 48, comma 8, dopo la parola “regolamento” è aggiunta la parola “statale”;

14. All'art. 57, comma 5, le parole “lettera a)” sono sostituite con le parole “lettera c)”;

15. All'art. art. 62, il comma 12 è così sostituito:

"12. Il collegio arbitrale determina il valore della controversia con i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, e applica le tariffe ivi fissate. L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica costituisce titolo esecutivo."

16. All'art. art. 62, il comma 13 è così sostituito:

"13. Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri dettati dalla normativa statale vigente in materia.";

17. All'art. 64, comma 1, la lett. a) è sostituita dalla seguente lettera:

"a) contributi pluriennali per l'ammortamento di mutui.";

18. L'art. 68 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'erogazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 64, comma 1, lett. a), gli enti beneficiari, ai fini dell'accensione del mutuo, in sostituzione della cassa depositi e prestiti possono scegliere, a parità di trattamento, un altro istituto di credito mutuante con le procedure dell'evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

2. Per i mutui accesi dagli enti beneficiari, il pagamento delle competenze può essere effettuato, su delega degli stessi enti, dalla Regione direttamente a favore del soggetto mutuante, come individuato al comma 1.

3. Il soggetto mutuante, come individuato al comma 1, entro trenta giorni dalla data di perfezionamento del mutuo o della stipula del relativo contratto, ne dà comunicazione ai settori regionali competenti."

Art. 3

Modificazioni conseguenti alle modifiche apportate dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

1. All'art. 2, comma 31, le parole "e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42," sono soppresse;

2. All'art. 25, comma 10, la parola "associazione" è sostituita dalla parola "raggruppamento";

3. All'art. 35, comma 4 la parola "affidare" è sostituita dalla parola "aggiudicare";

4. All'art. 46, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

"4/bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

4/ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta".

5. All'art. 46, comma 10, le parole "per i quali non sia ammesso ribasso d'asta" sono soppresse;

6. All'art. 46, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:

"10/bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 22, comma 2, della presente legge, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa".

Art. 4

Modificazioni conseguenti alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 31.07.2007, n. 113 al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

1. All'art. 2, comma 6, dopo la parola "preliminare" sono aggiunte le parole "o definitivo",

2. L'Art. 16 è così modificato:

a) al comma 1, all'inizio della lettera b) sono inserite le parole "per le opere sopra soglia,";

b) al comma 1, alla fine della lettera b) è inserito il seguente periodo: "Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento statale disciplina i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali";

c) al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*. Per i contratti di cui al comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui, ai sensi del comma 4, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista".

3. All'art. 24, comma 2, lett. b), dopo le parole "n. 422," sono inserite le parole "e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,";

4. All'art. 25, al comma 7, le parole "lettere b) e c)" sono sostituite dalle parole "lettera b"; alla fine del comma è introdotto il seguente periodo "; in caso di inosservanza si applica l'art. 353 del codice penale";

5. All'art. 25, il comma 12 è sostituito dal seguente comma:

"12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti."

6. All'art. 25, ai commi 18 e 19, dopo le parole "o fallimento del medesimo" sono aggiunte le parole ", ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia",

7. All'art. 26, comma 1, alla lettera m), dopo le parole "divieto di contrarre con la pubblica amministrazione" sono inserite le parole: "compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-*bis*, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006 n. 248;"; dopo la lettera m) è aggiunta la seguente lettera:

"n) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico."

8 All'art. 28, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"5. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi".

9. All'art. 36, al comma 6, dopo le parole "alle procedure ristrette" sono sopresse le parole "per l'affidamento di lavori pubblici",

10. All'art. 37, al comma 1, la lettera b) e la lettera c) sono sopresse.

11. All'art. 38, comma 5, la lettera b), è sostituita dalla seguente lettera:

"b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28."

12. All'art. 40, il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

"1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.";

13. All'art. 41, alla fine del comma 1, è inserito il seguente periodo: "Il ricorso al dialogo competitivo per lavori è consentito previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV del Codice. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II del Codice, è altresì richiesto il

parere del Consiglio Superiore dei beni culturali. I citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'amministrazione può comunque procedere."

14. All'art. 44, comma 1, lett. e), dopo la parola "ambientali" sono inserite le parole "e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto".

15. All'art. 48, il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

"3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali."

16. All'art. 48, al comma 8, le parole "delle stazioni appaltanti" sono sostituite dalle parole "della stazione appaltante" e dopo la parola "scelti" sono inserite le parole "tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 24, ovvero".

17. All'art. 49, al comma 12, dopo le parole "Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza", sono inserite le parole "e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza"; alla fine del comma è inserito il seguente periodo: "Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione".

18. All'art. 54, comma 7, le parole "La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 6" sono sostituite con le parole: "La garanzia fideiussoria di cui al comma 6, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del Codice".

19. L'art. 57 è così modificato:

a) al comma 1, le parole "sono tenuti a seguire" sono sostituite con le parole "sono tenuti ad eseguire";

b) al comma 3, dopo le parole "ritenute di garanzia effettuate." sono inserite le parole "Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari."

c) al comma 4, dopo le parole "con ribasso non superiore al 20 per cento" sono inseriti i seguenti periodi: "L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore relativamente agli avvenuti adempimenti di questo ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.";

d) al comma 6, ultimo periodo, le parole "copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva." sono sostituite con le parole "il documento unico di regolarità contributiva nonché copia dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.";

e) dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:

"6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell'edilizia, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori."

20. All'art. 62, al comma 6, le parole "in aggiunta ai casi di astensione previsti dal codice di procedura civile" sono sostituite dalle parole "in aggiunta ai casi di ricsuzione degli arbitri previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile"; al comma 12, alla fine del primo periodo, dopo le parole "in detto decreto" è inserito il seguente periodo "L'articolo 24 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma."

Disegno di legge

Disposizioni correttive ed integrative della legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 recante “DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE IN CAMPANIA”

RELAZIONE

L'esigenza di apportare correzioni, modificazioni ed integrazioni alla legge regionale n. 3 del 2007 deriva da un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo la successiva entrata in vigore di norme statali in materie di esclusiva competenza statale, che incidono su disposizioni della legge regionale, impongono una rivisitazione di alcune norme della legge. Come è noto, infatti, si tratta di legislazione concorrente e l'articolo 4 del decreto legislativo n. 163 del 2006 disegna i limiti della competenza regionale.

Vengono in rilievo, in particolare, i seguenti provvedimenti:

- il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”* convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248;

- la legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007”*;

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”*;

- il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 recante *“Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della L. 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004)”*;

- decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 recante *“Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della L. 18 aprile 2005, n. 62”*.

Alcune modifiche sono conseguenti ad una serie di osservazioni che prefiguravano motivi di una possibile impugnativa per illegittimità costituzionale, formulate, all'indomani della pubblicazione della legge 3 del 2007, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al fine di evitare l'impugnativa, poiché le correzioni e le integrazioni richieste dalla Presidenza del Consiglio non modificano l'impianto della legge, né ledono l'autonomia regionale, si era assunto l'impegno di un loro inserimento in atti amministrativi o legislativi.

Per una più agile lettura delle modificazioni apportate dal presente disegno di legge alla legge regionale n.3 del 2007, si allega un testo coordinato con le modifiche proposte.

Relazione tecnica sulle quantificazioni ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7

Il presente disegno di legge non modifica l'impianto della legge n. 3/2007, alla quale apporta modificazioni testuali. Per quanto riguarda quindi le quantificazioni richieste dalla legge n. 7/2002, si rinvia alla relazione che ha accompagnato detta legge nella fase di esame da parte del Consiglio.

Si sintetizzano di seguito i contenuti dei singoli articoli:

L'ARTICOLO 1 definisce l'oggetto della legge, consistente in correzioni, integrazioni e modificazioni alla legge regionale n. 3 del 2007

L'ARTICOLO 2 apporta le opportune correzioni materiali agli articoli che, nel riprodurre la norma statale, hanno ommesso per mero errore materiale brevi periodi o parole dell'articolato di riferimento o contengono disposizioni che determinano un contrasto con il decreto legislativo n. 163 del 2006, con la legge 248 del 2006 e con la legge regionale n. 1 del 2007. In particolare:

Il comma 1: modifica l'articolo 2, comma 6 che è mutuato dall'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 06 (*Definizioni*). Nella trascrizione, infatti, per mero errore materiale, è stata omessa una frase la cui assenza ammetterebbe il ricorso al "contraente generale" (c.d. "*general contractor*") per tutte le categorie di lavori pubblici e non solo per le infrastrutture strategiche di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo n. 163 del 2006. Essendo la materia di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 163 del 2006, è necessario provvedere alla correzione.

Il comma 2: modifica l'articolo 12 che sembra poter invadere il campo della progettazione laddove la competenza in materia è esclusivamente dello Stato come previsto da, l'articolo 4 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Non può pertanto che affermarsi quanto definito dagli articoli 93 e 94 del Codice. In tale ottica, il riferimento all'individuazione da parte della Giunta regionale dei contenuti specifici degli atti progettuali a mezzo di proprio disciplinare tecnico non appare conforme al decreto legislativo n. 163 del 2006. L'articolo 12 va pertanto ricondotto a quanto disposto dal Codice attraverso la eliminazione di specifiche frasi del comma 1.

Il comma 3: modifica l'articolo 13 che interviene in materia di "Attività di progettazione". In particolare, il comma 11 rimanda al regolamento regionale l'individuazione di criteri organizzativi e procedurali relativamente all'espletamento dei concorsi di progettazione. Atteso che in materia vi è la esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 163 del 2006, si ritiene opportuno abrogare il suddetto comma

Il comma 4: modifica l'articolo 19, comma 2, in materia di "Bandi, avvisi e inviti" che è in parte mutuato dal decreto legislativo n. 163 del 2006 che disciplina l'argomento agli articoli 63 e seguenti. (per gli appalti sopra soglia comunitaria) e agli articoli 121 e seguenti. (per gli appalti sotto soglia). Nella trascrizione, per mero errore materiale, è stato ommesso il riferimento alla normativa statale riguardante gli appalti sotto soglia (Titolo II - articoli. n. 121 e seguenti.), la cui assenza dispenserebbe le stazioni appaltanti dall'applicazione delle norme statali anche per tali appalti. Essendo la materia di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è necessario provvedere alla correzione.

Il comma 5: modifica l'articolo 30, comma 5 che riguarda "*Norme particolari in tema di qualificazione e selezione*" ed in particolare la possibilità per le imprese offerenti di avvalersi dell'istituto dell'avvalimento di cui agli articoli 49 e 50 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Atteso che lo stesso istituto non è autorizzato, ai sensi dell'articolo 20, comma 2 della legge regionale n. 3 del 2007, negli appalti inferiori alle soglie comunitarie, è opportuno chiarire che nel citato articolo 30 il riferimento all'avvalimento è valido per i soli appalti di importo uguale o superiore alle soglie comunitarie.

Il comma 6: modifica l'articolo 37 che riguarda *“La procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara”* riferita ad appalti sia “sopra” che “sotto” soglia comunitaria. Il testo è mutuato dall'articolo 56 del decreto legislativo n. 163 del 2006 che, riguardando i soli appalti sopra soglia comunitaria, è integrato da altro articolo del decreto legislativo medesimo, l'articolo 122, relativo agli appalti sotto soglia ed in particolare dal comma 7 relativo ad appalti di lavori di importo inferiore a 100.000 euro.

Il comma 5 aggiunto all'articolo 37 della legge regionale n. 3 del 2007 colma l'erronea omissione di tale ultima tipologia di appalti (risalente alla legge n. 166/02), in una materia, peraltro, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ristabilendo la casistica dei possibili affidamenti con procedura negoziata.

Il comma 7: modifica l'articolo 38 che riguarda *“La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”* riferita ad appalti sia “sopra” che “sotto” soglia comunitaria. Il testo è mutuato dall'articolo 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006 che, riguardando i soli appalti sopra soglia comunitaria, è integrato da altro articolo del decreto legislativo medesimo, l'articolo 122, relativo agli appalti sotto soglia ed in particolare dal comma 7 relativo ad appalti di lavori di importo inferiore a 100.000 euro.

Il comma 8 aggiunto all'articolo 38 della legge regionale n. 3 del 2007 colma l'erronea omissione di tale ultima tipologia di appalti (risalente alla L. n. 166/02), in una materia, peraltro, di competenza esclusiva statale come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ristabilendo la casistica dei possibili affidamenti con procedura negoziata.

Il comma 8: modifica l'articolo 46, comma 2, che provvede ad imporre, in caso di scelta del contraente con il criterio dell'offerta più bassa e per appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie, il criterio della esclusione automatica delle imprese con offerte uguali o superiori ad una soglia di anomalia come opportunamente calcolata ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 163 del 2006. E' importante evidenziare che lo stesso decreto legislativo, a modifica del criterio già previsto dalla precedente legge 109 del 1994, anch'esso improntato sulla esclusione obbligatoria, ritiene di dover assecondare l'indicazione proveniente dai principi comunitari - sebbene riferiti ad appalti di importo superiore alla soglia comunitaria - da ritenersi validi in quanto ispirati al rispetto della concorrenza e secondo cui tale obbligatorietà non può essere imposta bensì indicata come “opzione” da predisporre, a scelta della stazione appaltante, nel bando di gara. Tale modifica si attesta come condizione utile ad evitare la procedura di incostituzionalità da parte del Governo nazionale. Inoltre, si ritiene in tal modo di poter ricomporre la contraddizione che la obbligatorietà della esclusione delle offerte avrebbe creato rispetto alla possibilità contemporaneamente accordata alle stazioni appaltanti, senz'altro virtuosa, di procedere alla verifica delle giustificazioni delle offerte anche per appalti sotto soglia, con maggior soddisfazione delle imprese stesse e maggior certezza per l'amministrazione di garanzia della qualità complessiva dell'offerta.

Il comma 9: modifica l'articolo 46, comma 5; trattasi di mera correzione grammaticale.

Il comma 10: modifica l'articolo 46, comma 14; si trattasi di correzione dovuta a mero errore materiale in quanto le norme regolamentari sono richiamate nell'articolo 4 e non nell'articolo 6.

Il comma 11: modifica l'articolo 48, comma 1, che nel riferirsi alle norme regolamentari relative alle *“Commissioni giudicatrici”* omette di chiarire che si tratta di un regolamento statale, appartenendo la materia alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il comma 12: modifica l'articolo 48 riguardante le *“Commissioni giudicatrici”* che è in parte mutuato dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

In particolare, il comma 4 della legge amplia la casistica delle incompatibilità alla nomina di commissario oltre quella già individuata dal Codice.

Il comma 13: modifica l'articolo 48, comma 8 che, nel riferirsi alle norme regolamentari relative alle "Commissioni giudicatrici" omette di chiarire che trattasi del regolamento statale, essendo la materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il comma 14: modifica l'articolo 57, comma 5 lettera a); trattasi di correzione dovuta a mero errore materiale.

Il comma 15: modifica l'articolo 62, comma 12. Con l'intervento del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. decreto Bersani) e l'abolizione dei minimi tariffari, infatti, la materia è in fase di revisione integrale, non potendo la legge regionale intervenire nel merito di una materia di competenza esclusiva statale.

Peraltro, lo stesso Codice, da cui la norma è mutuata, dovrà correggere l'articolo 241 per evitare una procedura di infrazione rispetto ai principi delle direttive comunitarie.

Il comma 16: modifica l'articolo 62, comma 13. Con l'intervento del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. decreto Bersani) e l'abolizione dei minimi tariffari, infatti, la materia è in fase di revisione integrale, non potendo la legge regionale intervenire nel merito di una materia di competenza esclusiva statale.

Peraltro, lo stesso Codice, da cui la norma è mutuata, dovrà correggere l'articolo 241 per evitare una procedura di infrazione rispetto ai principi delle direttive comunitarie.

Il comma 17: la modifica all'art. 64 comma 1 si è resa necessaria, così come concordato con l'A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria e Tributi per eliminare una forma pleonastica che avrebbe potuto prestarsi a dubbi interpretativi. Per cui, senza modificare il principio e le finalità della norma in questione, si è adoperata una forma concisa e di agevole interpretazione.

Il comma 18: modifica l'articolo 68 che è riscritto in virtù delle modifiche introdotte dalle direttive comunitarie in materia di concorrenza e recepite dalla legge regionale n. 1 del 2007 (Finanziaria regionale 2007), secondo le quali i soggetti beneficiari di finanziamenti pubblici, al fine dell'accensione del mutuo, devono scegliere l'istituto mutuante con procedura di evidenza pubblica. Inoltre, la Cassa DD.PP., che secondo la vigente normativa figura ancora in posizione di privilegio, deve comunque figurare in regime di concorrenzialità con gli altri istituti di credito, pur non potendo partecipare a procedure di gara essendo ancora un istituto pubblico.

In tale quadro si ritiene che le amministrazioni debbano comunque poter scegliere, a parità di trattamento, l'istituto mutuante che offra maggiori convenienze.

L'ARTICOLO 3 introduce le modifiche necessarie ad adeguare gli articoli del decreto legislativo n. 163 del 2006 trascritti nella legge regionale, alla normativa successivamente introdotta dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2007. In particolare:

Il comma 1: introduce la modifica apportata dal decreto legislativo n. 6 del 2007 all'articolo 3, comma 35, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il comma 2: introduce la modifica apportata dal decreto legislativo n. 6 del 2007 all'articolo 37, comma 10, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il comma 3: introduce la modifica apportata dal decreto legislativo n. 6 del 2007 all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il comma 4: introduce la modifica apportata dall'articolo 8 della legge 3 del 2007, n. 123 all'articolo 86 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il comma 5: introduce la modifica apportata dal decreto legislativo n. 6 del 2007 all'articolo 87, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il comma 6: introduce la modifica apportata dall'articolo 1, comma 909, della legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007) all'articolo 87 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

L'ARTICOLO 4 introduce le modifiche necessarie ad adeguare gli articoli del decreto legislativo n. 163 del 2006, trascritti nella legge regionale n. 3 del 2007, alla normativa successivamente introdotta dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n.113

Il comma 1: introduce la modifica apportata dall'articolo 2, comma 1a), del decreto legislativo n. 113 del 2007 all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il comma 2: introduce la modifica apportata dall'articolo 1, commi 3a), 3b) e 4, e dall'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo n. 113 del 2007, all'articolo 53 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il comma 3: introduce la modifica apportata dall'articolo 2, comma 7 del decreto legislativo n. 113 del 2007, all'articolo 34, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il comma 4: introduce la modifica apportata dall'articolo 2, comma 9a) del decreto legislativo n. 113 del 2007, all'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il comma 5: introduce la modifica apportata dall'articolo 2, comma 9b) del decreto legislativo n. 113 del 2007, all'articolo 37, comma 12 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il comma 6: introduce la modifica apportata dall'articolo 2, comma 9, lett. c) e lett. d) del decreto legislativo n. 113 del 2007 all'articolo 37, commi 18 e 19, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il comma 7: introduce la modifica apportata dall'articolo 3, commi 5 a) e 5 b) del decreto legislativo n.113 del 2007, all'articolo 38, comma1 del decreto legislativo n. 163 del 2006

Il comma 8 introduce la modifica apportata dall'articolo 2, comma 11 del decreto legislativo n.113 del 2007, all'articolo 42 del decreto legislativo n. 163 del 2006

Il comma 9 introduce la modifica apportata dall'articolo 2, comma 13 del decreto legislativo n. 113 del 2007, all'articolo 55, comma 6, del decreto legislativo decreto legislativo n. 163 del 2006

Il comma 10 introduce la modifica apportata dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n.113 del 2007, all'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006

Il comma 11 introduce la modifica apportata dall'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo n.113 del 2007, all'articolo 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 163 del 2006

Il comma 12 introduce la modifica apportata dall'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo n.113 del 2007, all'articolo 59, comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006

Il comma 13 introduce la modifica apportata dall'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo n. 113 del 2007, all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006

Il comma 14 introduce la modifica apportata dall'articolo 1, comma 9 del decreto legislativo n.113 del 2007, all'articolo 83, comma1 lettera e) del decreto legislativo n. 163 del 2006

Il comma 15 introduce la modifica apportata dall'articolo 2, comma 15 del decreto legislativo n.113 del 2007, all'articolo 84, comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006

Il comma 16 introduce la modifica apportata dall'articolo 1, commi 10a) e 10b) del decreto legislativo n.113 del 2007, all'articolo 84, comma 8 del decreto legislativo n. 163 del 2006

Il comma 17 introduce la modifica apportata dall'articolo 2, comma 5a) e 5b) del decreto legislativo n.113 del 2007, all'articolo 11, comma 9 del decreto legislativo n. 163 del 2006

Il comma 18 introduce la modifica apportata dall'articolo 2, comma 21 b) del decreto legislativo n.113 del 2007, all'articolo 113, comma2 del decreto legislativo n. 163 del 2006

Il comma 19 introduce la modifica apportata dall'articolo 2, commi 22a) e 22b) del decreto legislativo n.113 del 2007 all'articolo 118, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e quelle introdotte dall'articolo 3, commi 8a), 8b) e 8c) del decreto legislativo n.113 del 2007, all'articolo 118, commi 4 e 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006

Comma 20 introduce la modifica apportata dall'articolo 2, commi 42 a) e 42 b) del decreto legislativo n.113 del 2007, all'articolo 241, commi 6 e 12 del decreto legislativo n. 163 del 2006